

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL'ANNO 2011

Dallo scorso anno – a seguito della soppressione del modello VR da presentare all'agente della riscossione – i contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale devono compilare il **quadro VR** contenuto nella dichiarazione medesima. Per poter effettuare tempestivamente la richiesta di rimborso del credito Iva annuale, pertanto, sarà necessario compilare e trasmettere in via telematica la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma.

Con **Provvedimento del 28 gennaio 2011**, l'Agenzia delle Entrate ha definito la tempistica con la quale – in caso di richiesta del rimborso in conto fiscale - l'agente della riscossione pretenderà dal contribuente la documentazione relativa alla prestazione della garanzia:

- ➔ entro 10 giorni dall'invio telematico della dichiarazione annuale Iva contenente il quadro VR, l'Agenzia delle Entrate dovrà inoltrare all'agente della riscossione i dati relativi alla richiesta di rimborso;
- ➔ nei successivi 10 giorni, il concessionario della riscossione richiederà al contribuente la garanzia (normalmente la polizza fidejussoria) ovvero in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i contribuenti virtuosi che non devono fornire garanzie (si veda oltre).

La dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2011 può essere presentata a partire dal **1° febbraio 2012** e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (1° ottobre 2012).

Chi è interessato al rimborso Iva

In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovino **strutturalmente a credito Iva** e tale **credito sia superiore ai versamenti** che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell'anno 2012, per cui non riusciranno ad esaurire tale credito tramite la compensazione.

Va rammentato, peraltro, che la compensazione dei crediti Iva è soggetta a importanti limitazioni:

sia in termini di momento a partire dal quale utilizzare detto credito	➔	per importi superiori ad €10.000
sia con riferimento ai controlli necessari per l'apposizione del visto di conformità	➔	per importi superiori ad €15.000

Società di comodo e nuova ipotesi di soggetti in perdita sistematica

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Non possono chiedere il rimborso dell'Iva le società considerate non operative c.d. "di comodo". Si ricorda, altresì, che tali soggetti hanno anche preclusa la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione e, trascorsi 3 anni, detto credito viene definitivamente perso.

Tra le ipotesi per cui una società è considerata "di comodo" va segnalata la nuova previsione introdotta dall'art.2 del D.L. n.138/11 che considera tale la società che ha presentato dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta. La predetta società verrà considerata "di comodo" a partire dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo. Per esemplificare, una società in perdita fiscale nei periodi d'imposta 2009-2010-2011 verrà considerata non operativa per il periodo d'imposta 2012.

Con riferimento alle previste limitazioni all'utilizzo del credito Iva (rimborso, compensazione orizzontale, cessione del credito) non è ad oggi chiaro se, nell'esempio riportato, le stesse riguardino il credito emergente dalla dichiarazione Iva 2012 (relativa al periodo d'imposta 2011) oppure l'eventuale credito maturato nell'anno in cui la società è considerata non operativa (quello cioè emergente dalla dichiarazione Iva 2013 relativa al periodo d'imposta 2012).

Considerato che la prima soluzione, nel caso esaminato, produrrebbe effetti già a partire dal 1° gennaio 2012 (per le compensazioni) e considerato che dal 1° febbraio 2012 è possibile compilare il quadro VR e presentare telematicamente la dichiarazione annuale Iva per la richiesta del credito a rimborso, si consiglia di prestare particolare attenzione qualora si versi nella nuova ipotesi prevista dal D.L. n.138/11. In attesa degli opportuni chiarimenti ufficiali, si consiglia, quindi, di contattare lo Studio al fine di effettuare le opportune valutazioni.

Importo minimo

È importante precisare, prima di tutto, che il rimborso compete solo se il credito annuale è di importo **superiore** ad € 2.582,28. Tale limite **non** vale:

- ➔ nei casi di cessazione attività, nel qual caso il rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a credito;
- ➔ nel caso di rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio.

Interessi

Nei casi di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme erogate si ha diritto al riconoscimento di un **interesse** annuo.

I casi in cui è possibile richiedere il **rimborso annuale** dell'Iva.

Cessazione dell'attività nel corso del 2011	All'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.
L'aliquota media sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%)	È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale. Le operazioni attive da considerare sono: <ul style="list-style-type: none">➔ le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'art.74, co.7 e 8➔ le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati➔ le operazioni c.d. ad "aliquota zero" emesse in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'art.17 (prestazioni di subappalto nell'edilizia, cessione di fabbricati strumentali, ecc.). Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	dell'imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.
Operazioni non imponibili	<p>Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ agli artt.8 (cessioni all'esportazione), 8-<i>bis</i> (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) del DPR n.633/72; ▶ agli artt.41 e 58 del D.L. n.331/93; ▶ agli artt.71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali); ▶ all'art.50-<i>bis</i>, co.4, lett.f) del D.L. n.331/93 (cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell'Unione Europea, <p>effettuate per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2011.</p> <p>Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell'Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art.74-<i>ter</i> (vedasi la RM VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n.41/95.</p>
Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche	<p>Il rimborso compete per l'acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (R.M. n.392/E/07) in quanto soggetto legittimato al rimborso è la società di <i>leasing</i> anche nell'ipotesi di contabilizzazione del <i>leasing</i> secondo l'impostazione prevista dai principi contabili internazionali (IAS 17) (R.M. n.122/E/11). Il rimborso non spetta con riferimento all'imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (R.M. n.179/E/05).</p>
Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli	<p>Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – parte prima, ai sensi dell'art.8, co.1, dell'art.38-<i>quater</i> e dell'art.72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.</p> <p>Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'Iva (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2011 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.</p>
Minor eccedenza detraibile nel triennio	<p>Il rimborso dell'Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2009-2010-2011) risultino eccedenze d'imposta a credito anche se inferiori ad €2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).</p>

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Le garanzie

Per ottenere il rimborso, il contribuente deve prestare apposita garanzia (fideiussioni e polizze fideiussorie). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio.

Per i seguenti soggetti, **non** è necessario presentare la **garanzia**:

- ➔ coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad €5.164,57 (anche se il credito Iva vantato è di importo superiore);
- ➔ coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati;
- ➔ i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore ad €258.228,40;
- ➔ le imprese c.d. "virtuose" (si veda oltre).

I contribuenti virtuosi

Si definiscono "virtuosi" (e non necessitano garanzie per il rimborso dell'Iva) i contribuenti che:

- ➔ sono strutturalmente a credito (per aliquota media, esercizio di attività non imponibili o non territoriali);
- ➔ sono in attività da almeno 5 anni;
- ➔ non abbiano ricevuto avvisi di accertamento Iva "significativi".

Si precisa che tali soggetti dovranno comunque presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (secondo le modalità previste dal Provvedimento direttoriale n.5822/2011 del 28/01/2011) dove si attesta che:

- ➔ il Patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall'ultimo bilancio approvato;
- ➔ non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell'attivo dell'ultimo bilancio approvato, escluso per le società immobiliari;
- ➔ l'attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende;
- ➔ non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate;
- ➔ sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Inoltre, l'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente (per tale requisito si veda la C.M. n. 10/E/11).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016